



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI**

ORDINANZA N°08/2015

**INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL' ORMEGGIO LATO SUD – MOLO DI SCARI
DELL'ISOLA DI STROMBOLI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTE: Le note dello Scrivente Comando in data 12/12/2014 con foglio prot. n°18626 e quella fatta in data 18/03/2015 con foglio prot. n°3924 al Comune di Lipari;

VISTA: la nota prot.n. 137/A/2015 in data 17/03/2015 del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Eolie;

VISTO: il sopralluogo esperito da parte del personale dipendente del Circondario Marittimo di Lipari presso il molo di Scari in località STROMBOLI – Scari in data 23.03.15;

RITENUTO NECESSARIO: dover provvedere, nell'immediato ed in via cautelativa, a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione nonché la sicurezza delle operazioni portuali, interdicensi gli ormeggi fatiscenti del Molo di Scari lato sud fino al completamento dei necessari lavori di manutenzione/riparazione finalizzati al ripristino funzionale dell'approdo;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Che il tratto del molo di Scari - Isola di Stromboli - ormeggio lato Sud, meglio dettagliato in planimetria Allegato A, a causa della forte usura degli arredi portuali e dei respingenti utilizzati per l'attracco delle unità, non è attualmente praticabile fintanto che non siano completati i lavori di messa in sicurezza degli ormeggi.

ORDINA

Articolo 1

E' interdetto, sino a nuovo ordine, lo svolgimento di qualsiasi operazione commerciale nell'ormeggio lato SUD del pontile aliscafi e nell'adiacente specchio acqueo, salvo diverso avviso dell'Autorità Marittima.

Articolo 2


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o se conduttori di un'unità da diporto ai sensi all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.lipari.guardiacostiera.it;

Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 24/03/2015.

Lipari, 24.03.2015


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo MARGADONNA

Allegato A: area di interdizione

